



Assessorato Attività Economiche e Produttive

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Assessore al Ramo
Paolo Foresio

Funzionari responsabili

- Adriano Migali
- Lucio Stefanelli

Progettisti CAT Confcommercio Lecce e CAT Confesercenti Lecce

- Alessandro Corina
- Federico Pastore
- Salvatore Sanghez



Sommario

QUADRO NORMATIVO 3

PECULIARITA' DELLA PRESENZA DI PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE E NEL
CENTRO STORICO 12

DELIBERA C.C. N.2 /2021, LA VISION E LE SCELTE SUL FUTURO DEL CENTRO
STORICO..... 19

FINALITA', DIRETTRICI STRATEGICHE, SCELTE DI PROGRAMMAZIONE..... 26

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE 29

QUADRO NORMATIVO

Tanto il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il Codice del Commercio della regione Puglia, nel confermare l'impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permettono ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

In particolare l'art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che *"i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'art.12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a Scia"*.

L'obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un'idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rispetto



al consumatore sia rispetto al territorio e all'economia urbana nel suo complesso.

Oggi del resto gli esercizi di somministrazione ricoprono un ruolo fondamentale all'interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, aggregazione sociale e contrasto alla desertificazione, sebbene essi possono anche determinare modificazioni strutturali nella fruizione dei diversi luoghi della città, generare impatto ambientale, in relazione ad esempio ad addensamenti di traffico o impatto acustico, anche alle luce delle diverse caratteristiche di residenzialità presenti all'interno dello spazio urbano. Il tema è particolarmente rilevante in contesti urbani delicati, come i centri storici, all'interno dei quali vi è una naturale tendenza centripeta di localizzazione, soprattutto all'interno delle città d'arte e delle destinazioni turistiche. Ma ciò inevitabilmente può determinare modifiche strutturali soprattutto nei contesti storici densi, caratterizzati da fortissime prossimità fra spazi pubblici e privati, un edificato molto compatto ed una gerarchia dello spazio pubblico le cui linee di demarcazione sono inevitabilmente molto sfumate: lo spazio aperto del transito (anche pedonale) coincide spesso con lo spazio della sosta (*dehors*, piazzette, piccoli giardini), dove diverse fruizioni del territorio, spesso antitetiche, convivono in spazi estremamente densi e permeabili, con pochi filtri e spazi di mediazione.

La naturale vulnerabilità dei contesti delle città vecchie viene del resto riconosciuta anche da tutta la normativa commerciale, successiva alla direttiva 2006/123/CE c.d *Bolkestein*, che, anche in



relazione alle attività di somministrazione, pur superando qualsiasi forma di contingentamento, quota di mercato o limite numerico, mantiene la possibilità, sulla base dei motivi imperativi di interesse generale, di prevedere anche programmazioni e/o limitazioni ad aree, particolarmente bisognose di tutela e salvaguardia, dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

La Regione stessa, del resto, pur all'interno di un quadro di sostanziale liberalizzazione in cui si muove anche l'attività di somministrazione, prevede come detto già nel Codice del Commercio la possibilità di introdurre limitazioni e/o deroghe rispetto alla semplice apertura tramite Scia o comunque di adottare provvedimenti, da sostenere solo attraverso il ricorso ai *"motivi imperativi di interesse generale"*, come illustrati nell'articolo 4 comma 1 lettera j dello stesso Codice. Lo stesso Regolamento Regionale n.11/2018, nell'art. 7 in cui si dettagliano le indicazioni operative ai comuni per la redazione del Documento strategico del commercio, sulla scia di quanto previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 59/2010 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE*, specifica nel comma 4 che *"per le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere previste le prescrizioni anche con riferimento a:*

- 1. ulteriori flussi di pubblico generati dall'apertura dell'esercizio*
- 2. incidenza del nuovo esercizio sul consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano*

3. diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.”

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data, quindi, dalla legge regionale n.24/2015, “Codice del Commercio”, che le disciplina con i seguenti articoli (artt. 38-45) che il presente regolamento fa propri e richiama integralmente:

“Art. 38 Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività

Art. 39 Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a SCIA.

2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamenti o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015;
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 24/2015;
- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL;
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 40 Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

- e) *nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;*
- f) *le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;*
- g) *nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;*
- h) *nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;*
- i) *al domicilio del consumatore.*

2. *I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.*

Art.41 Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. *I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascuno anno solare*
2. *In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i*

locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.

5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art.42 Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39 concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a



trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendio e di inquinamento acustico.

3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.



PECULIARITA' DELLA PRESENZA DI PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE E NEL CENTRO STORICO

La presenza di pubblici esercizi nel territorio comunale ha a che fare con il servizio al consumatore, ma anche con una dimensione *leisure* di fruizione dello spazio urbano, rivolgendosi quindi naturalmente anche ad un bacino di turisti e avventori occasionali, oltre agli stessi residenti nei loro momenti ricreativi. Si tratta, pertanto, di una componente essenziale dell'economia dei servizi nonché punto di forza dell'offerta turistica.

La diffusione di pubblici esercizi è quindi indicatore di attrattività dello spazio urbano nel suo complesso e delle molteplici vocazioni delle diverse aree della città, all'interno di un equilibrio dinamico e talvolta delicato fra la dimensione residenziale di servizio e quella ricreativa.

Nella città di Lecce, a partire dagli interventi di recupero, riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico, che da luogo degradato è diventato progressivamente attrattivo non solo per turisti e visitatori ma anche per i residenti stessi nei loro momenti di svago, si è avuta una significativa localizzazione di pubblici esercizi all'interno di questa zona della città. Una dinamica centripeta di localizzazione e di valorizzazione che a partire dalla fine degli anni Novanta ha favorito l'ascesa della *movida*, in linea con quanto già accadeva nelle principali città



d'arte e località turistiche. Ciò ha determinato una metamorfosi anche nello scenario dell'offerta commerciale, analoga a quella avvenuta in tante città del sud e soprattutto nelle destinazioni turistiche, con la drastica diminuzione della presenza del commercio tradizionale, ad uso dei residenti, dell'artigianato tipico e una generale riconversione in attività ricettive, di ristorazione e di gastronomia. A tale localizzazione prevalente nel centro storico, che oggi permane ed è particolarmente visibile in alcune aree attrattive dello stesso, ha fatto poi seguito in anni più recenti una graduale maggiore armonizzazione della presenza di pubblici esercizi anche in altre aree centrali e semi-centrali della città che ha leggermente attenuato tale insediamento centripeto.

Già a partire dalla prima metà degli anni Duemila vi era stata ad esempio l'ascesa commerciale della zona di San Pio lungo l'asse di via Taranto, contestualmente all'insediamento delle principali sede universitarie e alla conseguente residenzialità in zona della maggioranza degli studenti. Ciò aveva favorito nell'area la nascita di un'economia diffusa a misura di studente, attraverso un'offerta commerciale e dei servizi all'interno della quale *l'entertainment* serale è diventato parte integrante così da configurarsi negli anni come nuova polarità attrattiva agli immediati confini della città vecchia. Negli ultimi anni abbiamo assistito, poi, ad una nuova riscoperta serale della zona Mazzini, area della città storicamente vocata al commercio al dettaglio, che nel recente passato aveva pagato l'esplosione della movida nel centro storico in termini di desertificazione delle strade dopo l'orario di chiusura dei negozi.



Oggi questa riscoperta di una dimensione di *leisure* urbano, ancora ovviamente minoritaria ma maggiormente in equilibrio con quella prevalente dello *shopping* e con quella complementare del terziario direzionale, ha portato ad un ampliamento dell'offerta di pubblici esercizi presenti, la cui funzione quindi non è più legata esclusivamente al "fuori casa" dei lavoratori della zona o alle pause del consumatore durante l'esperienza di acquisto. La crescita della presenza di pubblici esercizi nella zona Mazzini, soprattutto nel c.d. quadrilatero dell'area del Distretto Urbano del Commercio, per altro si lega a quella registrata in altre aree attigue come piazza Ariosto e in misura minore Piazza Partigiani, più legata ad una dimensione di quartiere. La crescente diffusione delle attività di somministrazione in aree semicentrali ma meno congestionate sembra in realtà anche legato all'avvio di una tendenza centrifuga anche nelle modalità di consumo e in scelte meno omologate dell'allocazione del tempo libero, soprattutto da parte della popolazione residente.

A fronte di tali polarità più o meno attrattive, fa da contraltare una presenza molto meno capillare man mano che ci si sposta verso la periferia della città, dove permangono più tradizionali presidi di quartiere (bar, pizzerie) soprattutto all'interno di piccole aree di vicinato e di servizio, tendenzialmente prive, però, di potenzialità attrattive mentre alcune aree più periferiche densamente popolate registrano una presenza assolutamente minima. Fanno parziale eccezione alcune zone più prossime al centro, tipo la zona di via Leuca compresa fra Porta San Biagio e Viale Marche a sud, e




soprattutto il litorale. Quest'ultimo ovviamente include attività prevalentemente stagionali (basti pensare ai pubblici esercizi posti all'interno di stabilimenti balneari), anche se tale stagionalità si è andata fortunatamente molto allargando negli ultimi anni. E soprattutto San Cataldo, da questo punto di vista, ha dimostrato soprattutto nell'ultimo anno, segnato come sappiamo dalle restrizioni alla mobilità, una non trascurabile capacità attrattiva per i *city users*, da valorizzare anche nella stagione del ritorno alla normalità.

Tornando al centro storico, che resta l'area della città in cui è maggiore la presenza di pubblici esercizi sia in termini assoluti che relativi, il trend insediativo è stato per altro numericamente "apparentemente" contenuto dai limiti urbanistici esistenti all'apertura di tali attività, che nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati, obbligando al mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti nella distinzione fra somministrazione e commercio al dettaglio, hanno di fatto mantenuto a "numero chiuso" le licenze negli anni; ma a tale limitazione ha fatto riscontro una significativa crescita di Scia di esercizi di vicinato nel settore alimentare, molte delle quali ricadenti nella fattispecie della c.d. "somministrazione non assistita", del consumo sul posto, quindi di fatto affini ad una logica ristorativa, da pubblico esercizio, a servizio di turisti e avventori, più che dei residenti.

Tale proliferazione di attività del settore food, cresciuta negli anni anche sotto l'ombrello del commercio di vicinato, oggi rischia di appiattire e omologare l'offerta merceologica del centro storico su

una logica meramente turistica o di intrattenimento. In diversi contesti del Centro Storico, assistiamo di fatto ad una stratificazione e una sostanziale ibridazione di attività di commercio al dettaglio e di pubblici esercizi che hanno consolidato la loro presenza nel tessuto edilizio.





Tale presenza food ha degli ambiti di forte concentrazione lungo alcuni assi di attraversamento del centro storico, come Corso Vittorio Emanuele/Via Libertini e Via D'Aragona/Via Dei Perroni lungo le direttrici, rispettivamente, di Porta Rudiae e Porta San Biagio, o all'interno di alcuni microsistemi di offerta commerciale e di intrattenimento che si sviluppano attorno a slarghi, piazze o altri assi viari come quelli di via Umberto I/Piazzetta Castromediano, di piazzetta Santa Chiara o di via degli Ammirati/Via Guglielmo Paladini.

In tale contesto urbano, dove talvolta è oggettivamente difficile per i residenti del centro trovare i beni necessari di approvvigionamento, si è andata inoltre accentuando la riconversione del patrimonio immobiliare privato a fini turistico-ricettivi (B&B), che però rischia di avere ulteriori effetti di gentrificazione e di progressiva espulsione della popolazione residente, anche alla luce del rischio di alterazione dei ritmi giornalieri tipici degli ambiti urbani a spiccata vocazione monofunzionale.

In ambito urbanistico sulla questione dei cambi di destinazioni d'uso, si sono espressi prima il TAR con le ordinanze n. 671/2019 e n.250/2020 e poi da ultimo il Consiglio di Stato con ordinanza n.5588/2019 con pronunciamenti sostanzialmente analoghi nella direzione dell'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali all'interno della categoria "commerciale": tali pronunciamenti quindi legittimano la possibilità di cambi di destinazione d'uso dei locali nel centro



storico dal commercio al dettaglio alla somministrazione di alimenti e bevande. Ed è proprio sulla scorta di tale pronunciamento che il comune di Lecce ha poi approvato in via definitiva con la delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26 gennaio 2021 la variante normativa avente per oggetto la *Specificazione normativa in ordine all'intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all'art.43 "Tipi di intervento consentiti nella zona A1" delle NTA di PRG - Approvazione definitiva di variante ai sensi dell'art. 12 co.3 lett. e) L.R. 20/2001 Ob. Str. 00. I.E. I.E..*



DELIBERA C.C. N.2 /2021, LA VISION E LE SCELTE SUL FUTURO DEL CENTRO STORICO

La c.d. delibera di “rifunzionalizzazione” dei locali del centro storico, modificando l’art.43 delle NTA del Prg, consente nell’ambito della categoria “commerciale” il cambio della destinazione d’uso in direzione della somministrazione ai locali del centro storico in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dall’art.7 dell’Ordinanza del 3 aprile 2002 e specificati dalla DGR n.891 del 9 maggio 2012, dal Regolamento comunale d’Igiene e per il centro storico dall’atto di indirizzo del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce del 17/05/2011.

Tale delibera ha rappresentato il primo intervento organico nell’ambito del centro storico e consentirà la legittima possibilità di esercizio della somministrazione per gli operatori in possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti, iniziando contemporaneamente a ricondurre gli esercizi di vicinato che ne fossero sprovvisti alla loro dimensione di commercio al dettaglio, provando finalmente a superare quell’ibridazione delle licenze e omologazione merceologica visibile nella zona. Una saturazione di presenza soprattutto in alcuni ambiti del centro storico che porta con sé strutturali rischi di esternalità negative in termini di vivibilità per i residenti, eccesso di occupazioni di suolo pubblico, spazio sempre più residuale per il transito dei pedoni sulle vie e le piazze più congestionate, impatto acustico, addensamenti di traffico nei dintorni dell’area pedonale, sicurezza pubblica,



consumi di alcolici e consumi *tout court*, con problematiche anche connesse al ciclo della raccolta dei rifiuti e all'inquinamento odorigeno.

Si tratta di un primo provvedimento, che prova a dettare le linee e la vision del futuro del centro storico, e rispetto al quale tanto il cambio orario e il nuovo Regolamento ZTL quanto il Documento strategico del commercio con le presenti *Direttive e Indirizzi per il funzionamento e l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande* si pongono in linea di organica continuità.

La delibera di rifunzionalizzazione, limitandosi a correttamente definire le attività ammesse all'interno della categoria "commerciale", non è orientata alla liberalizzazione indiscriminata degli usi degli immobili ricadenti nell'ambito del centro storico; in un certo senso ci si allinea a quanto già previsto nel vigente Piano Particolareggiato del Settore Centro Storico "D", che non stabilisce ulteriori differenziazioni all'interno della destinazione d'uso edilizia "commerciale".

L'obiettivo di fondo, come chiarito nella stessa delibera, è quello di ristabilire un'unica linea di indirizzo per chiarire la forte ambiguità creatasi negli anni e consentire un maggiore monitoraggio delle attività commerciali insediate nel centro storico, stante il fatto che, una volta accertata la rispondenza alle norme igienico sanitarie in funzione della diversa funzione svolta, sarà necessario avviare un contestuale monitoraggio e riconversione dei locali non adeguati alle stesse; del resto



l'adeguamento al DPR 380/2001 e alla L.R. 48/2017 può costituire anche un impulso a incentivare l'ammodernamento dei locali compatibilmente alle tutele storico culturali degli stessi e quindi l'attività edilizia finalizzata alla riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico.

Nel centro storico del futuro l'obiettivo sarà quello di salvaguardare e tenere in equilibrio il dinamismo economico unitamente alle esigenze dei residenti, di tutta la comunità cittadina e del turismo, i valori culturali della città storica e la sua vivibilità, puntando ad una maggiore diversificazione e articolazione dell'offerta commerciale, a favorire l'insediamento di piccole attività artigianali e piccolo commercio no food, e a garantire maggiore ventaglio di servizi per il turista oltre ad un presidio più rafforzato di servizi di prossimità per i residenti stessi. Un obiettivo strategico che si tiene insieme con una pluralità di strumenti di programmazione, nell'ambito di obiettivi di salvaguardia e tutela che possono essere garantiti da uno sguardo allargato anche ai contesti urbani adiacenti la zona A1.

Nell'ottica di questa strategia, rientra anche il trasferimento degli uffici comunali che contribuiranno ad incrementare la vita diurna del centro e, come detto, anche le politiche sulle mobilità e i parcheggi, fra cui rientra sia la prossima apertura del parcheggio c.d. Ex Enel, idealmente a servizio tanto del centro storico quanto dell'area DUC, sia la nuova ZTL 18h della città antica e il nuovo Regolamento sui pass d'accesso che vanno nella direzione di una svolta ecologica, con un patrimonio artistico e monumentale da



tutelare anche dalla pressione delle auto, più libero per la fruizione da parte dei leccesi, dei visitatori, dei turisti, nel rispetto dei residenti, dei proprietari di immobili, di quanti vi lavorano con la necessità di trasportare carichi e ovviamente di tutte le categorie fragili.

In ambito commerciale, l'obiettivo di un sviluppo equilibrato delle diverse tipologie di attività non può più perseguirsi, come detto, attraverso qualsiasi forma di contingentamento, quota di mercato o limite numerico, esplicitamente superati da tutta la normativa nazionale successiva alla direttiva Bolkestein, dal decreto Salva Italia del 2011 al Decreto Liberalizzazioni del 2012 e successive modificazioni. Resta salva però la possibilità, prevista del resto anche dalla suddetta normativa e anche dai già menzionati leggi e regolamenti regionali, sulla base dei motivi imperativi di interesse generale, di prevedere anche programmazioni e/o limitazioni ad aree, particolarmente bisognose di tutela e salvaguardia, dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

In linea di continuità con la delibera di rifunzionalizzazione dei locali, punto di partenza di una definitiva distinzione funzionale fra l'attività di commercio al dettaglio rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno della città antica, e nelle more di disposizioni regolamentari e transitorie che garantiscano un tempo congruo di adeguamento per gli operatori che abbiano già avviato o vogliano avviare l'iter per riconvertire la propria licenza in attività di somministrazione, il Comune di Lecce prevede nel presente documento di



programmazione un periodo di sospensione di due anni per le nuove aperture di pubblici esercizi all'interno del centro storico.

Il provvedimento di limitazione temporanea è dettato da *motivi imperativi di interesse generale*, esplicitamente richiamati dal D.lgs 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e dal Codice del Commercio della regione Puglia (L.R.24/2015). In particolare l'art. 64 del D.lgs 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE precisa proprio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande la facoltà da parte dei comuni di individuare *zone del territorio da sottoporre a tutela*, all'interno delle quali adottare provvedimenti di *programmazione delle aperture*, che possono prevedere anche *divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture*, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di *sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità*

In particolare il provvedimento di limitazione, determinato dalla finalità di *tutela e salvaguardia* di una *zona di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale* quale il Centro storico di Lecce, è motivato dalle seguenti *ragioni di pubblico interesse*:

- *la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale*
- *la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano,*
- *l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica,*

Si tratta di ragioni di *tutela* che ovviamente sono legate alla pressione antropica cui è sottoposta l'area, con l'elevato livello di occupazione del suolo pubblico, l'elevato impatto acustico



determinato dal significativo afflusso di persone soprattutto in orari serali, l'impatto ambientale determinato dal traffico veicolare intorno all'area e dagli elevati livelli di consumo di prodotti usa e getta legati a determinate tipologie di attività. Vi è pertanto la necessità di evitare ulteriori *flussi di pubblico*, addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica nel centro storico e di porre un argine al *consumo di alcolici* e al rischio di *degrado urbano*, al fine di garantire il *diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità*.

Per altro le ragioni di *tutela e salvaguardia* di una zona di *pregio storico, artistico e ambientale* come il centro storico di Lecce, che oggi motivano l'introduzione di questa *limitazione* temporanea delle nuove aperture, non cessano ovviamente con il periodo di decorrenza di tale provvedimento, anche alla luce della validità triennale del presente regolamento.

Pertanto, nelle more del necessario monitoraggio che il Comune svolgerà in collaborazione con le Associazioni di categoria prima della scadenza dei due anni di decorrenza di tale blocco, si prevede già per il futuro una *programmazione* di nuove aperture di pubblici esercizi nel centro storico, assoggettata ad un provvedimento di autorizzazione, fondato su determinati *criteri di qualità* sia in relazione alle *caratteristiche strutturali dei locali* (equilibrio fra superficie di somministrazione sul totale della superficie del locale, insonorizzazione dei locali, utilizzo di sistemi per il risparmio idrico e di elettrodomestici di classe A e A+) sia in relazione ai *criteri gestionali dell'attività* e all'*offerta di*



servizio al cliente (es. elementi di innovatività del servizio, conoscenze delle lingue straniere, wi-fi gratuito per il pubblico, assenza di apparecchi automatici, menu con offerta di prodotti tipici locali ecc..).

L'obiettivo di tutela e salvaguardia dell'area, pertanto, che oggi in coerenza e continuità con i provvedimenti già adottati, si persegue con questa sospensione temporanea delle nuove aperture si dovrà poi perseguire domani con l'*iter* autorizzatorio e con la leva strategica dell'ulteriore qualificazione del servizio di somministrazione.



FINALITA', DIRETTRICI STRATEGICHE, SCELTE DI PROGRAMMAZIONE

Alla luce delle peculiarità della presenza dei pubblici esercizi nel territorio comunale di Lecce e delle prospettive di sviluppo che si intende perseguire, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti **finalità**:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione;
- c) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- e) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- f) la tutela dei cittadini - consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcoolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;



- g) la tutela dei cittadini-consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- h) la tutela della sicurezza stradale;
- i) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- j) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
- k) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione, sulla base delle specificità del territorio comunale di Lecce
- l) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi

Attorno a tali finalità, e alla luce delle criticità e delle peculiarità individuate, il Comune intende programmare e regolamentare il settore attorno a due **direttrici strategiche**:

- sostenere il ruolo del servizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del territorio comunale come elemento di sostegno alla vitalità urbana e alla rivitalizzazione commerciale
- contemperare tali iniziative con i motivi imperativi di interesse generale, con particolare attenzione all'area del centro storico, e alla necessità di conservazione del patrimonio storico-artistico, di tutela dell'ambiente urbano, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.



Tali direttrici strategiche si traducono nelle seguenti **scelte operative e di programmazione:**

- prevedere una sospensione temporanea per due anni per le nuove aperture di attività somministrazione di alimenti e bevande all'interno del centro storico per motivi imperativi di interesse generale;
- decorsi i due anni di sospensione e nelle more del necessario monitoraggio degli effetti, consentire nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico con il procedimento amministrativo dell'autorizzazione sulla base di criteri qualitativi relativi alle caratteristiche strutturali dei locali e ai criteri gestionali e all'offerta di servizio al cliente;
- consentire su tutto il resto del territorio comunale l'apertura tramite Scia di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- normare in maniera chiara la distinzione funzionale fra l'attività di commercio al dettaglio rispetto alla somministrazione assistita di alimenti e bevande, regolamentando con apposito strumento all'interno del Documento strategico del commercio l'attività di consumo sul posto negli esercizi di vicinato (c.d. "somministrazione non assistita").



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Lecce.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006, n.96 (Disciplina dell'agriturismo)
 - b) le attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del Titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)
 - c) la somministrazione gratuita, a fini promozionali, di prodotti alimentari
 - d) le imprese artigiane iscritte all'albo per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria e di quanto strettamente necessario alla prestazione del servizio. Per tali esercizi è consentita la somministrazione non assistita disciplinata da apposito regolamento nel presente Documento strategico del commercio.
 - e) tutte le attività riportate nell'art. 40 della L.R. 24/2015, sempre soggette a SCIA e non ad autorizzazione.



Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale del settore, il presente regolamento recepisce le seguenti definizioni:

- a) Legge Regionale: la legge regionale del 16 aprile 2015, n.24, come modificata dalla Legge Regionale n.12/2018
- b) Codice del Commercio: la legge regionale del 16 aprile 2015, n.24, come modificata dalla Legge Regionale n.12/2018
- c) Somministrazione: la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tale fine
- d) Superficie di somministrazione: l'area attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili
- e) Pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati
- f) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in



materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

- g) SUAP, lo sportello unico delle attività produttive: soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dalla legge n. 24/2015
- h) Motivi imperativi di interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.



Articolo 3

Classificazione esercizi di somministrazione

1. Ai sensi dell'art. 38 della L.R.24/2015, Codice del Commercio, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Nella SCIA e/o nella domanda di autorizzazione per l'apertura dell'attività, il soggetto interessato dichiara la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.
3. Per distributori automatici di alimenti e bevande si intendono quegli apparecchi utilizzabili direttamente dai clienti, e che forniscono alimenti e bevande in recipienti aperti e non preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a perdere, per la consumazione.

Articolo 4

Finalità dei criteri di programmazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione;
 - c) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;



- d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- e) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- f) la tutela dei cittadini - consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcoolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- g) la tutela dei cittadini-consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- h) la tutela della sicurezza stradale;
- i) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- j) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
- k) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione, sulla base delle specificità del territorio comunale di Lecce
- l) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi

Articolo 5

Validità del regolamento

1. Il presente regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e i criteri individuati in esso per il rilascio delle



autorizzazioni per le suddette attività hanno validità di tre anni dalla data di entrata in vigore e rimangono comunque validi fino all'approvazione del successivo provvedimento.

2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione e regolamentazione, il Comune di Lecce monitora la sua rispondenza alle finalità di legge e alle eventuali novità normative intervenute predisponendo eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla Legge.

3. Le disposizioni comunali antecedenti incompatibili con il presente regolamento e con i criteri individuati in esso per il rilascio delle autorizzazioni cessano di avere efficacia a decorrenza dell'entrata in vigore del presente documento.

Articolo 6

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e successive modificazioni.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,



nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai requisiti di sorvegliabilità di cui al Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 7

Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. Fatti salvi i requisiti di cui al precedente art.6, i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) divieto all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone urbane designate, giacché incidono in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo del consumo di alcolici e ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
- b) necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità;



- c) esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
- d) esigenza di tutelare l'ambiente urbano


Articolo 8

Zone di programmazione: centro storico (zona urbanistica A1)

1. In virtù di quanto definito dai criteri di programmazione di cui al precedente articolo 7, e fatti i salvi i requisiti previsti nell'art.6, il comune di Lecce intende esercitare il proprio potere limitativo per motivi imperativi di interesse generale all'interno del seguente perimetro del centro storico zona urbanistica A1, delimitato dalle seguenti vie e piazze:

- Viale Gallipoli
- Viale dell'Università
- Viale Francesco Calasso
- Viale Michele De Pietro
- Via Giuseppe Garibaldi
- Via San Francesco D'Assisi
- Via Felice Cavallotti
- Via Guglielmo Marconi
- Viale Francesco Lo Re

2. Le suddette vie sono da considerarsi incluse nel perimetro individuato nel precedente comma 1 esclusivamente in relazione al lato della strada interno al centro storico.



3. Per le strade e le piazze racchiuse all'interno del suddetto perimetro del centro storico A1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono vietati l'apertura e il trasferimento di sede dall'esterno del suddetto perimetro di attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per gli immobili ricadenti in zone tipizzate F24 in conformità con l'art. 99 delle NTA del PRG vigente.

4. Il provvedimento limitativo è assunto per *motivi imperativi di interesse generale quali la conservazione del patrimonio storico e artistico, la tutela dell'ambiente urbano, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica* con riferimento alla necessità di evitare ulteriori *flussi di pubblico*, addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica nel centro storico e di porre un argine al *consumo di alcolici* e al



rischio di *degrado urbano*, al fine di garantire il *diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità*.

5. Sono escluse dalla programmazione comunale e dai provvedimenti limitativi di cui ai precedenti commi, le “attività esistenti” intese come quelle che, dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, sono oggetto di subentro, a qualunque titolo, e si insediano nei medesimi locali che, all’entrata in vigore del presente Regolamento, sono destinati e legittimamente utilizzati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Sono da intendersi, altresì, come “attività esistenti” anche quelle che, alla medesima data, abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, di natura urbanistico-edilizia e/o amministrativa, finalizzato a realizzare l’attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l’insediamento sia previsto da procedure speciali.

7. Sono escluse dalla programmazione comunale e pertanto sono soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur ricadenti nel centro storico, di cui all’art. 64, comma 7, del D.Lgs. n.59/2010 e dall’articolo 40 della LR 24/2015 “Codice del Commercio”, ossia quelle attività effettuate:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi;
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari,



impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- c) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e dagli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comune;
- d) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre strutture simili di accoglienza e sostegno;
- e) nei centri polifunzionali di cui all'art.13 della L.R. 24/2015;
- f) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 41 della L.R. 24/2015;
- g) al domicilio del consumatore.



8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono ampliare/modificare la tipologia di esercizio per l'attività esercitata, anche attraverso interventi di ampliamento in locali contigui, presentando SCIA per variazioni, da esercitarsi nei medesimi locali.

9. Decorsi i due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di cui al precedente comma 3, per le strade e le piazze racchiuse all'interno del perimetro del centro storico (zona urbanistica A1), fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 6, l'apertura e il trasferimento di sede dall'esterno del suddetto perimetro di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione.

10. L'introduzione del provvedimento autorizzatorio è finalizzato ad introdurre nuovi criteri qualitativi con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione nella zona di programmazione comunale garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita - nel rispetto della libertà imprenditoriale - una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.

11. I criteri qualitativi di programmazione, di cui al precedente comma 9, consistono in:

a) criteri strutturali dei locali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<p>Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività</p>	<p>Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore al 40% della superficie totale dell'esercizio.</p> <p>La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superfici calpestabili destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla somministrazione; - ai locali di servizio di preparazione, produzione e conservazione degli alimenti, compresa quella destinata ai dipendenti; - ai servizi igienici 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuove aperture - Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri
<p>Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture</p>	<p>a) i locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente;</p> <p>b) i locali destinati alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nuove aperture - Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri - Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di

	<p>somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili;</p> <p>c) obbligo di presentazione, ai sensi dell'art.8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge</p>	<p>somministrazione di alimenti e bevande</p>
--	---	---

b) criteri gestionali dell'attività

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
<p>Qualificazione dell'offerta di servizio</p>	<p>Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, fra l'altro:</p> <p>a) la tipologia del servizio che si intende offrire;</p> <p>b) gli eventuali elementi innovativi e di qualità (es. wi-fi gratuito destinato al pubblico, menu con offerta di prodotti tipici locali, conoscenza documentata lingue straniere di titolare e/o addetti, menu in diverse lingue, descrizione nel menu o negli spazi espositivi di ingredienti usati e loro provenienza, offerta di menu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nuove aperture - Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri - Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande - Sub-ingressi in attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande

	<p>per celiaci e diabetici ecc..)</p> <p>c) l'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre;</p> <p>d) i potenziali clienti ai quali è rivolta l'offerta</p> <p>e) assenza di videogiochi o apparecchi automatici</p>	
<p>Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale</p>	<p>Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nuove aperture - Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri - Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande - Sub-ingressi in attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande

12. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione per un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale.



Articolo 9

Zone non soggette a programmazione

1. Su tutto il territorio comunale di Lecce, ad eccezione della zona del centro storico - zona urbanistica A1- come individuata nel precedente articolo 8, fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 6, al fine di sostenere il ruolo del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale e facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
2. Il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'interno del perimetro del centro storico zona urbanistica A1, come individuata nel precedente articolo 8, all'esterno di tale perimetro è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Articolo 10

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Articolo 11

Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è



soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare al SUAP. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010.

3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.

4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 12

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali



2. Si considera attività stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.

2. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona del centro storico - zona urbanistica A1- individuata nel precedente articolo 8.

Articolo 13

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la Scia all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

2. Le suddette Scia abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in

materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo, è richiesto il possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista dagli art.68 e/o 69 e 80 del R.D. n.773/1931 TULPS e s.m.i.

4. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali di cui al comma 2 del presente articolo sono di seguito riportati:

- a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
- b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
- c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
- d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate - in occasione di tali intrattenimenti - apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.



- e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
- f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
- g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
- h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
- i) la diffusione musicale all'interno e all'esterno dovrà essere sospesa dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e cessare alle ore 24.00 (oppure è regolata con ordinanza sindacale).

5. Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, disciplinate nelle caratteristiche e modalità di svolgimento dal comma 4, gli intrattenimenti musicali si configurano come concerti o pubblici spettacoli e pertanto le attività di somministrazione attività che intendano occasionalmente organizzarli devono presentare al comune apposita *"Domanda per rilascio autorizzazione temporanea per pubbliche manifestazioni"* e devono ottemperare alle disposizioni



del TULPS, al suo regolamento di esecuzione e alla normativa vigente in materia.

Articolo 14

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale - mediante l'adozione di apposita ordinanza - può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto che svolgono attività di vendita per il consumo sul posto di prodotti



alimentari e di gastronomia (c.d. “somministrazione non assistita”) ricadenti nel perimetro del centro storico (zona urbanistica A1), che volessero operare come attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento per la modifica della relativa licenza, per il cambio di destinazione d’uso del locale e per tutti gli adeguamenti strutturali e igienico-sanitari che configurano un pubblico esercizio, come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2021 (*Specificazione normativa in ordine all’intervento di restauro e risanamento di cui all’art. 43 “Tipi di intervento consentiti nella zona A1” delle NTA di PRG – Approvazione definitiva di variante ai sensi dell’art.12 co. 3 lett. e) L.R. 20/2001 Ob.Str.00. I.E. I.E.*)

2. Gli esercizi di vicinato che svolgono attività di vendita per il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia (c.d. “somministrazione non assistita”), fatto salvo quanto previsto transitoriamente nel precedente comma 1 del presente articolo, sono regolamentati dallo specifico “Regolamento per il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato (somministrazione non assistita)” del Documento strategico del commercio.

Articolo 16

Norme finali

1. Il presente Regolamento resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.



2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del Commercio e alla normativa comunitaria e nazionale del settore.